

Sommario

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Documenti contrattuali	4
Articolo 3 - Corrispettivo	5
Articolo 4 - Durata del contratto	6
Articolo 5 - Cessione del contratto	6
Articolo 6 - Revisione prezzi.....	7
Articolo 7 - Modifiche al contratto	8
Articolo 8 - Ruoli contrattuali	8
Articolo 9 - Subappalti e subcontratti.....	9
Articolo 10 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza	9
Articolo 11 - Misure anticorruzione.....	11
Articolo 12 - Responsabilità, Polizze assicurative e Garanzie.....	13
Articolo 13 - Contabilità e pagamenti	14
Articolo 14 - Tracciabilità dei pagamenti	16
Articolo 15 - Penali.....	17
Articolo 16 - Modalità e termini della verifica di conformità	20
Articolo 17 - Risoluzione del contratto.....	21
Articolo 18 - Recesso.....	22
Articolo 19 - Trattamento dei dati personali.....	22
Articolo 20 - Brevetti industriali e diritti d'autore	23
Articolo 21 - Controversie.....	24
Articolo 22 - Spese contrattuali	24
Articolo 23 - Clausola di rinvio.....	25

SCHEMA DI CONTRATTO

**Appalto per l'esecuzione del progetto per la gestione, ai sensi dell'art. 4 del
D.M. 18/11/2019, degli interventi di accoglienza integrata nell'ambito del
"Sistema di accoglienza e integrazione - SAI", per il triennio 2023-2026.**

TRA

COMUNE DI

C.F./P.IVA:

con sede in

in persona del

nato a il

domiciliato per la carica presso l'ente che rappresenta, munito degli occorrenti
poteri (in seguito, in breve, anche "Ente affidante");

E

Società / Cooperativa

C.F./P.IVA:

con sede in

in persona del Legale Rappresentante

domiciliato per la carica c/o

(in seguito, in breve, anche "Ente Attuatore"),

Premesso che:

- a seguito della determina a contrarre n ° _____ del _____, relativa all'approvazione della procedura di appalto per l'esecuzione del progetto per la gestione, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 18/11/2019, degli interventi di accoglienza integrata nell'ambito del "Sistema di accoglienza e integrazione - SAI", per il triennio 2023-2026.

- dell'avvio della procedura di gara, pubblicata in data __/__/__, con atto..... n. del l'appalto è stato aggiudicato a:

Le Parti intendono disciplinare, mediante apposito contratto, l'affidamento del servizio in oggetto.

L'Ente Attuatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, che se ne considera parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegata.

Articolo 1 - Oggetto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a (...nome)

e per essa a (... nome Firmatario...), il quale nella precitata sua qualità, accetta senza riserva alcuna, la gestione del servizio che consiste nell'accoglienza di integrata ordinaria, per richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria, in ossequio alle disposizioni di cui all'Allegato A "Linee Guida per il funzionamento del SIPROIMI" (ora SAI) del Decreto 18 novembre 2019 del Ministero dell'Interno "Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di

protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati". L'organizzazione e la gestione del servizio è indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto, al quale le parti fanno espresso rinvio.

L'Ente Attuatore s'impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 - Documenti contrattuali

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti da:

- Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione 18 novembre 2019, pubblicato nella G.U. n.284 del 4.12.2019, contenente le modalità di accesso degli Enti Locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA) di cui all'art.1- septies del d.l.30.12.1989, n.416, convertito con modificazioni dalla legge n.39/1990 e ss.mm e di funzionamento del "Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati" (SIPROIMI);
- Linee guida per il funzionamento del Sistema SIPROIMI allegate al D.M.18 novembre 2019 - Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria di Settembre 2015;
- Disposizioni operative del 13.12.2019 sul Piano Finanziario operativo (PFP) del Ministero dell'Interno - Servizio Centrale;
- Manuale unico di rendicontazione SIPROIMI (maggio 2018 versione 2.0 e allegati);

- Decreto Legge 21 ottobre 2020, n.130, convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.173, che rinomina il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati SIPROIMI in SAI – Sistema di accoglienza e integrazione;
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, delle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto:
- il Capitolato Speciale d'Appalto ("Allegato A"), con i relativi Allegati, firmato digitalmente dalle parti e allegato come file avente la seguente impronta HASH:
SHA256: "-----";
- (.....)

Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'Amministrazione:

- l'offerta presentata dall'Ente Attuatore, costituito dai seguenti file:

nome file - avente la seguente impronta HASH: SHA256: "-----";

nome file - avente la seguente impronta HASH: SHA256: "-----";

nome file - avente la seguente impronta HASH: SHA256: "-----";

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza dei predetti allegati e fanno ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.

Articolo 3 - Corrispettivo

L'importo contrattuale, come indicato a base di gara ammonta a Euro 1.245.378,48 (un milioneduecentoquarantacinquetrecentosettantotto/48), al netto

dell'IVA, di cui Euro 482.547,50 per il costo della manodopera.

L'Ente Attuatore riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

Le azioni e gli interventi di cui al presente Contratto saranno finanziati dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo (FNPSA) se ed in quanto approvati dal Ministero dell'Interno. L'importo del progetto è suscettibile di successiva ridefinizione in misura proporzionale sulla base di eventuali variazioni nell'assegnazione finanziaria da parte del Ministero dell'Interno.

L'importo contrattuale costituisce il corrispettivo massimo riconoscibile all'Ente Attuatore solo nel caso di piena realizzazione del servizio e di integrale riconoscimento delle spese rendicontate.

La realizzazione del progetto è subordinata all'effettiva erogazione del contributo da parte del Ministero dell'Interno. Pertanto, ai sensi dell'art. 1353 del codice civile, l'esecuzione del servizio è sottoposta a condizione sospensiva come indicato nei documenti di gara.

Articolo 4 - Durata del contratto

Il contratto avrà la durata prevista per il Progetto approvato con Decreto ministeriale sino al 30 giugno 2026 decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di appalto, o, in caso di affidamento anticipato, da tale data.

Le parti fanno rinvio all'articolo 1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 5 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 120 comma 12 e dell'articolo 6 Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Articolo 6 - Revisione prezzi

Con riferimento alla revisione dei prezzi dell'appalto, si dà atto che la variazione del corrispettivo, essendo quest'ultimo definito sulla base del quadro finanziario approvato con decreto ministeriale in fase di prosecuzione dei progetti, è ammissibile trascorsi i primi 12 mesi di esecuzione del servizio e, successivamente, ogni 12 mesi, dietro richiesta dell'Ente attuatore e sulla base di apposita istruttoria condotta dai competenti uffici del Comune:

a) in caso di rinnovo del C.C.N.L., nell'ipotesi ciò determini una variazione, in aumento o diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del servizio, l'aggiornamento dei prezzi avverrà nella misura dell'80 per cento della variazione stessa;

b) per le altre voci di costo, qualora le variazioni determinino un incremento o diminuzione del costo del servizio superiore al 5 per cento, l'aggiornamento dei prezzi avverrà nella misura dell'80 per cento della variazione stessa;

In ogni caso, l'aggiornamento del corrispettivo è subordinato al riconoscimento di un budget aggiuntivo da parte del Ministero dell'Interno. In assenza, non potrà essere riconosciuto alcun adeguamento del corrispettivo.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie e l'indice dei prezzi al consumo, rilevabili in quel momento rispetto al mese di avvio dell'esecuzione del servizio o, se successivamente intervenuto, rispetto al mese di decorrenza dell'ultimo aggiornamento.

Qualora ricorrano i presupposti di cui ai commi precedenti l'Ente Attuatore ha la facoltà di richiedere, formulando apposita istanza al RUP, la revisione dei prezzi. Nell'istanza l'Ente Attuatore deve comprovare l'effettiva maggiore onerosità dei servizi con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti, o con altri idonei mezzi di prova relativi ai costi sostenuti per lo svolgimento dei servizi. L'istanza può avere ad oggetto esclusivamente i servizi eseguiti nel rispetto dei termini e delle modalità contrattualmente definiti. In tal caso il RUP conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli costi di servizi che incidono sui prezzi. Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile.

Articolo 7 - Modifiche al contratto

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall'articolo 120, dall'articolo 5 Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e dall'articolo 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 8 - Ruoli contrattuali

7.1 Responsabile contrattuale

L'Ente Attuatore ha nominato quale Responsabile Contrattuale del servizio, con poteri di firma e decisionali.

Il Responsabile Contrattuale è il referente dell'Ente Attuatore nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché la gestione dei rapporti con gli uffici dell'Amministrazione; as-

sicura, in particolare, lo svolgimento delle attività in modo conforme al Capitolato Speciale d'Appalto e all'offerta presentata, ed il rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti al servizio.

7.2 Direttore dell'esecuzione

L'Amministrazione ha nominato quale Direttore dell'esecuzione, con funzioni di supervisione e controllo del puntuale adempimento da parte dell' Ente Attuatore degli obblighi contrattuali.

Articolo 9 - Subappalti e subcontratti

In ragione di affidamento di servizi alla persona il subappalto non è consentito, con riferimento alle prestazioni escluse dall'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto e all'art.119 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

L'Ente Attuatore deve trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione oggetto del presente contratto, i contratti stipulati con gli eventuali sub-fornitori per l'esecuzione, anche in via non esclusiva, delle attività contrattuali, che sulla base all'art. 119 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non hanno le caratteristiche di subappalto.

Articolo 10 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L' Ente Attuatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

L' Ente Attuatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l' Ente Attuatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L' Ente Attuatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L' Ente Attuatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119 comma 7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'articolo 117 comma 5 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall' Ente Attuatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell' Ente Attuatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti,

nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell' Ente Attuatore e delle imprese subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi all'articolo 122 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell' Ente Attuatore, anche alle imprese subappaltatrici.

Articolo 11 - Misure anticorruzione

L' Ente Attuatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

- ad accettare e rispettare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2022 – 2024 e i relativi allegati, approvato in data 20/04/2022 con deliberazione di Giunta Municipale n. 94, consultabile nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale comunale, e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti il suddetto Piano, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di po-

lizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

- in relazione al presente contratto, a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente all'Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento dei dipendenti comunali del Comune di Sestri Levante", approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 20/03/2023, consultabile nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale comunale, di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Ente Attuatore con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto

comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Articolo 12 - Responsabilità, Polizze assicurative e Garanzie

L' Ente Attuatore è responsabile per i danni cagionati nell'esecuzione del contratto causati a persone o beni, tanto dell'Amministrazione quanto di terzi, ivi compresi quelli causati da dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da eventuali sub-appaltatori.

L' Ente Attuatore deve costituire e consegnare al committente apposite polizze assicurative relative alla responsabilità civile per danni alle persone e alle cose conseguenti all'attività svolta, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori durante lo svolgimento delle attività. Dette polizze assicurative avranno massimale unico, senza franchigie, di almeno € 1.500.000,00. Copia di tali documenti dovrà essere consegnata al Comune prima della sottoscrizione del contratto.

L' Ente Attuatore deve altresì provvedere alla copertura assicurativa degli operatori, comprensiva di eventuali danni provocati dagli utenti e imputabili a colpa "in vigilando" del personale che presta servizio presso la struttura a qualsiasi titolo.

Nelle polizze sopraindicate il Comune dovrà essere considerato terzo.

L' Ente Attuatore, nel corso dell'esecuzione del contratto, dovrà inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze previste per la corresponsione del

premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l'avvenuto pagamento del premio stesso.

Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'Ente Attuatore deve costituire una garanzia definitiva, in conformità a quanto dall'articolo 117 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che sarà svincolata a conclusione della rendicontazione e comunque fino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia connessa all'esecuzione del progetto. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza la cauzione sarà incamerata dal Comune, fino alla copertura dei danni e delle indennità dovute dall'Ente attuatore e fatto salvo ogni risarcimento per ulteriore danno. Tra le spese imputate ai costi del progetto, sono da inserire i costi relativi all'espletamento della gara, i costi per il contributo Anac e quelli della pubblicazione della gara comprensivo anche dell'esito gara.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Ente Attuatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro delle garanzie possono costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in favore dell'Amministrazione.

Articolo 13 - Contabilità e pagamenti

L'Ente Attuatore dovrà anticipare tutte le risorse necessarie all'esatto adempimento di quanto previsto dal progetto.

Il Comune provvederà alla corresponsione periodica di parte delle risorse che il Ministero assegnerà di anno in anno, fino ad un valore non superiore all'80%

della spesa ammessa a copertura dallo Stato, e procederà al saldo annuale solo a seguito dell'effettivo trasferimento dei finanziamenti statali e nella misura massima degli stessi, secondo il valore del rendiconto approvato.

Il pagamento di quanto dovuto all'ente attuatore verrà effettuato dal Comune, previa acquisizione da parte del Comune di DURC regolare attestante la posizione contributiva e previdenziale del datore di lavoro/ente gestore nei confronti dei propri dipendenti (c.10 ex art. 16 bis della L. 2/2009), in tranche con le seguenti modalità:

ANNO 2024	
40%	Ad inizio contratto
40%	Entro dicembre 2024
ANNO 2025	
40%	Entro febbraio 2025
40%	Entro dicembre 2025
ANNO 2026	
40%	Entro febbraio 2026
40%	Entro giugno 2026

Il saldo di ciascun periodo pari al 20% verrà liquidato solo a conclusione della procedura di rendicontazione sulla Banca dati SAI in relazione alle spese autorizzate dal revisore indipendente del Progetto ed a seguito della effettiva comunicazione da parte del Servizio Centrale delle somme riconosciute all'Ente Locale.

Qualora, per qualsiasi motivo, l'entità del contributo erogato dal Ministero dell'Interno dovesse diminuire, l'entità del corrispettivo diminuirà in maniera correlata. Tale eventualità non potrà dar luogo ad alcuna pretesa risarcitoria da parte dell'Ente attuatore.

In caso di irregolarità o di contestazione di adempimento contrattuale da parte del Comune, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione e sino a completamento della regolarizzazione ovvero conclusione dell'eccezione di inadempimento. In tal caso l'Ente attuatore non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di danni, né ad altre pretese, né il servizio potrà essere sospeso o abbandonato.

La cauzione definitiva sarà svincolata con l'ammissione della rendicontazione da parte del Ministero.

Articolo 14 - Tracciabilità dei pagamenti

L'Ente Attuatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria dell'Amministrazione esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Ente Attuatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall'accensione dello stesso e/o dall'inizio del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché le eventuali variazioni successivamente intervenute, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i

pagamenti senza che l'Ente Attuatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Ente Attuatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte dell'Amministrazione sul conto precedentemente indicato.

L'Ente Attuatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Ente Attuatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Ente Attuatore è tenuto a risolvere i contratti di sub-appalto e sub-fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Articolo 15 - Penali

Nel caso in cui l'Ente Attuatore, nell'esecuzione del contratto, non adempia correttamente alle prescrizioni e agli obblighi previsti Capitolato Speciale d'Appalto, l'Amministrazione comunale applicherà una penalità variabile a seconda della gravità della violazione, tra un minimo dello 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'ammontare delle penali sarà determinato, di volta in volta, ad insindacabile giudizio del Responsabile del Progetto SAI, entro i suddetti limiti, in relazione alla gravità delle violazioni, indicativamente come segue:

- inosservanza degli obblighi sugli impegni assunti per il personale nell'offerta presentata, con particolare riferimento alle attività, al numero di personale impiegato, alla sostituzione del personale, al ritardo nella corresponsione degli emolumenti spettanti al personale e alle migliorie presentate in sede di offerta, infine delle clausole contrattuali;
- ritardi nell'avvio del Progetto rispetto al termine stabilito;
- mancato pagamento delle retribuzioni nonché i contributi previdenziali in favore del personale dipendente dell'ente attuatore;
- utilizzo di personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon andamento del Progetto, con conseguente pregiudizio nei confronti dei beneficiari e danno per l'Amministrazione comunale;
- compia violazioni dei diritti dei Soggetti inseriti nel SAI.

Nel caso di mancato svolgimento di una o più attività progettuali, inoltre, l'Amministrazione applicherà una penale di € 750,00 per ogni inadempienza.

In ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell'elencazione precedente il Comune si riserva di applicare la penalità previa

diffida all'Ente attuatore ad adempiere in tempo utile, comunque non superiore a 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della diffida, o a fare cessare immediatamente la violazione.

Considerata la particolare natura delle prestazioni resta ferma la facoltà del Comune, in caso di gravi violazioni, di concludere immediatamente l'esecuzione del Progetto e di affidarlo ad altro Ente, con costi e degli eventuali danni subiti a carico dell'inadempiente. Non verranno applicate penalità e relative spese nel caso in cui l'Ente attuatore dimostri la causa di forza maggiore non imputabile o riconducibile a se.

15.2 Procedimento di applicazione delle penali

In caso di inadempimenti degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione procede alla relativa contestazione all'Ente Attuatore con comunicazione inviata a mezzo PEC.

L'Ente Attuatore ha facoltà di presentare le proprie motivate e documentate controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della contestazione formale di cui al punto precedente; il mancato invio delle controdeduzioni nel termine sopraindicato equivale ad accettazione formale delle proposte di penali formulate dall'Amministrazione.

Nel caso di mancato riscontro o qualora, a seguito di istruttoria effettuata dall'Amministrazione, le controdeduzioni non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, il RUP procede all'applicazione delle penali, portandole in deduzione dall'importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente alla contestazione e all'applicazione delle stesse, mediante emissione di nota di credito di pari importo, oppure, in mancanza, sulla cauzione definitiva

costituita dall' Ente Attuatore, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

L'Amministrazione potrà applicare all'Ente Attuatore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale; nel caso in cui l'importo delle penali applicate ecceda detto limite l'Amministrazione può risolvere il contratto.

La richiesta e/o l'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l' Ente Attuatore dall'adempimento e non limita il diritto dell'Amministrazione di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, quando l' Ente Attuatore, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione.

Articolo 16 - Modalità e termini della verifica di conformità

Ai sensi dell'articolo 116 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, la verifica di conformità del servizio prestato dall' Ente Attuatore deve essere completata non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 116 e dell'Allegato II.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, compatibilmente con le disposizioni indicate per lo specifico progetto.

Articolo 17 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'articolo 122 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- 1) condizioni di cui all'articolo 122 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;
- 2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- 3) grave ritardo rispetto nell'esecuzione delle prestazioni previste, arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione del Progetto;
- 4) gravi e ripetute violazioni delle obbligazioni attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- 5) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui all'articolo 8 del presente contratto;
- 6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- 7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- 8) violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- 9) qualora l'importo delle penali applicate superi il 10% del valore del contratto;
- 10) in ogni altro caso previsto dalle norme vigenti.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dall'art. 122,

comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, con lettera di contestazione degli addebiti, inviata via PEC dal RUP all'Ente Attuatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle relative controdeduzioni.

L'Ente Attuatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 18 - Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 123 e all'Allegato II.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, per ragioni di interesse pubblico con un preavviso non inferiore a venti giorni sociali da comunicarsi all'Ente Attuatore mediante posta elettronica certificata. In tal caso, lo stesso avrà diritto, al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e ammesse a finanziamento dal Ministero dell'Interno.

Articolo 19 - Trattamento dei dati personali

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

In particolare, l'Ente Attuatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono tenuti ad

osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni dell'Amministrazione, i dati ai quali hanno accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Ente Attuatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto, secondo specifiche modalità, concordate con l'Amministrazione comunale, per definire, in particolare, i tipi di dati, le specifiche finalità del loro trattamento, le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza organizzative e tecniche appropriate, nonché i diritti degli interessati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, come indicato agli articoli 12 e 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Amministrazione tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all'informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento, contenuta nei documenti di gara.

Articolo 20 - Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Ente Attuatore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura in violazione di diritti di marchio, brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Nel caso di azione giudiziaria promossa nei confronti dell'Amministrazione da parte di terzi per violazione dei diritti di cui al comma precedente su beni materia-

li e immateriali utilizzati dall'Ente Attuatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Ente Attuatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'Ente Attuatore s'impegna a manlevare l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Articolo 21 - Controversie

Per qualsiasi controversia tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto e dei suoi allegati, o alla corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali, sarà competente il foro di Genova.

Il contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 213, d.lgs. n. 36/2023, non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie inerenti al presente appalto.

Articolo 22 - Spese contrattuali

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico dell'Ente Attuatore

L'imposta di bollo relativa all'originale del presente contratto e ai suoi allegati è stata assolta, a cura dell'Ente Attuatore, in misura forfettaria ed in modalità telematica ai sensi dell'articolo 18 comma 10 Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e dell'allegato I.4, Tabella A, per un importo complessivo di Euro (importo in cifre / importo in lettere), con quietanza n. (.....) del (....data....), conservata, in copia, anche agli atti dall'Amministrazione.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico

dell'Amministrazione.

Articolo 23 - Clausola di rinvio

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice civile.

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà registrato in caso d'uso, a norma dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del detto Decreto.

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

COMUNE DI _____

(.....)

L'APPALTATORE

COMUNE DI _____

<FINE ALTERNATIVA >

(.....)

L'APPALTATORE

(.....)

AUTENTICA di FIRME

Io sottoscritt(....) Dott.(....) (.....), Segretario Generale del Comune di _____, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte l'Ente, ai

sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, certifico che:

- il sig. (.....) il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualità di (.....) in rappresentanza e per conto del Comune di _____, e

- il sig. (.....) (.... luogo, data di nascita, C.F....) il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualità di (.....) dell'impresa (.....)(..C.F., P.IVA, indirizzo sede....) della quale è (...rappr.legale, procuratore speciale, etc...),

delle cui identità io, Segretario Generale, sono certo, hanno alla mia presenza e vista sottoscritto digitalmente il presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, previamente verificata la validità delle loro firme digitali, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2009, e facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Io, Segretario Generale, presso la sede dell'Ente in data (...data in lettere...) procedo all'autentica con firma digitale del presente atto negoziale, in quanto il contenuto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Il Segretario Generale

(.....)